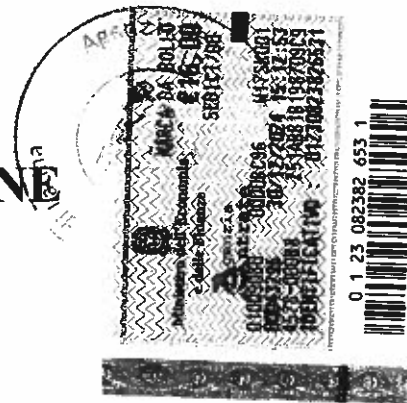


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Sogni & Spade - ETS”



ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

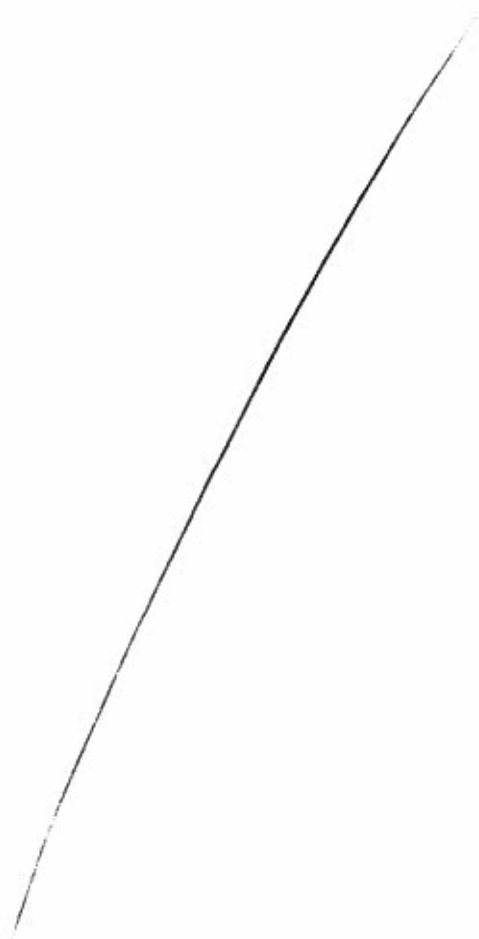
1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata “Sogni & Spade - ETS”, di seguito denominata “associazione”, con sede in Gaeta, via Montegrappa, n. 57, Galleria Europa.
2. L'acronimo “ETS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
6. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Latina, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
7. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

[Handwritten signatures and initials]



z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, l'associazione si propone di:

- a) organizzare spettacoli, incontri, convegni, seminari, dibattiti, ecc. anche interdisciplinari sui temi di interesse specifico;
- b) organizzare corsi e percorsi formativi, anche con l'apporto di personale esterno all'associazione, sui temi di interesse specifico;
- c) curare e gestire portali Internet al fine di informare il maggior numero di utenti possibili circa le iniziative culturali e formative, anche se non curate direttamente dall'associazione, sui temi di interesse specifico;
- d) curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico;
- e) curare attività editoriali, audiovisive, pubblicazione riviste;
- f) promuovere attività di raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali;
- g) promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
- h) divulgare i temi della responsabilità sociale tramite campagne di sensibilizzazione, eventi, corsi e dibattiti;
- i) partecipare ad associazioni od enti anche stranieri aventi scopo analogo od affine al proprio;
- j) promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra anche se commerciali.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione al pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

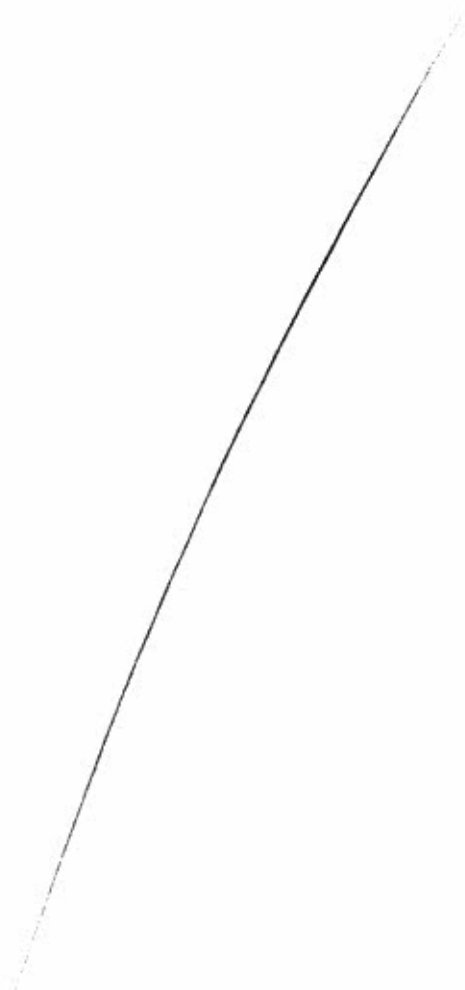
6. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

8. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.





ART.3 I SOCI

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
5. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. I soci dovranno versare la quota di associazione annualmente, come stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
5. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
8. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
10. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
11. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
12. Per i soci minori, l'adesione deve essere sottoscritta da un esercente la patria potestà.



ART. 5 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

2. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale da versare mensilmente o in soluzione unica entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'importo, le modalità e il termine per il versamento potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera.

4. Il nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua iscrizione, dovrà corrispondere proporzionalmente la quota associativa per l'anno in corso;

5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale, nel termine stabilito, comporta la decadenza automatica dalla qualifica di socio di cui all'art. 4.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Vicepresidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2,



[Handwritten signature]
FDS
M. G. A. L.



non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve:
 - stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA



1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può ricevere, al massimo, due deleghe conferitegli da altri associati.
6. È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

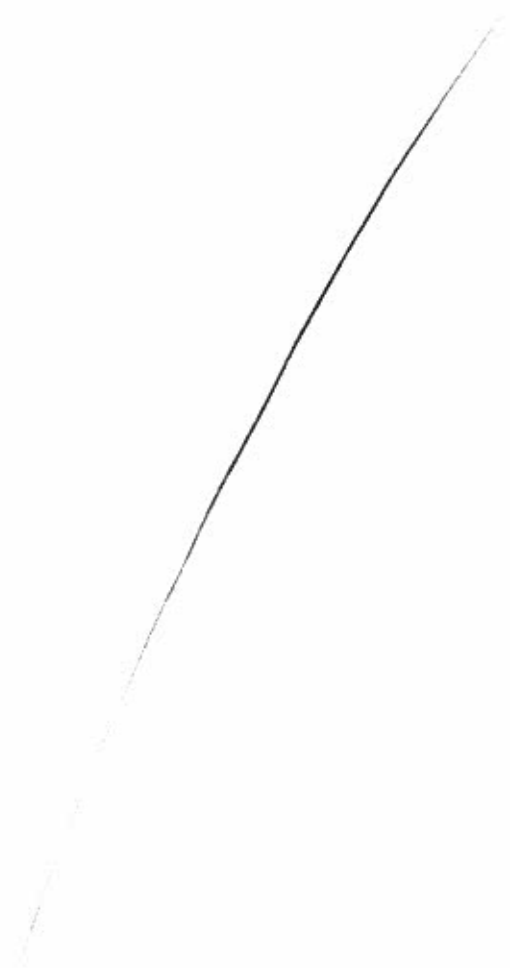
1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;
 - assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segreteria e di Tesoriere;
 - deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l-eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;


FDS
APM
M. G. et al.
D. G.



- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

5. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

6. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le decisioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario; ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.



6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

8. Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

9. Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;



- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 16

I BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

ART. 20

LE CONVENZIONI

[Handwritten signatures and initials]
FDS
AP
H. Gattaluz
9



1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.
4. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

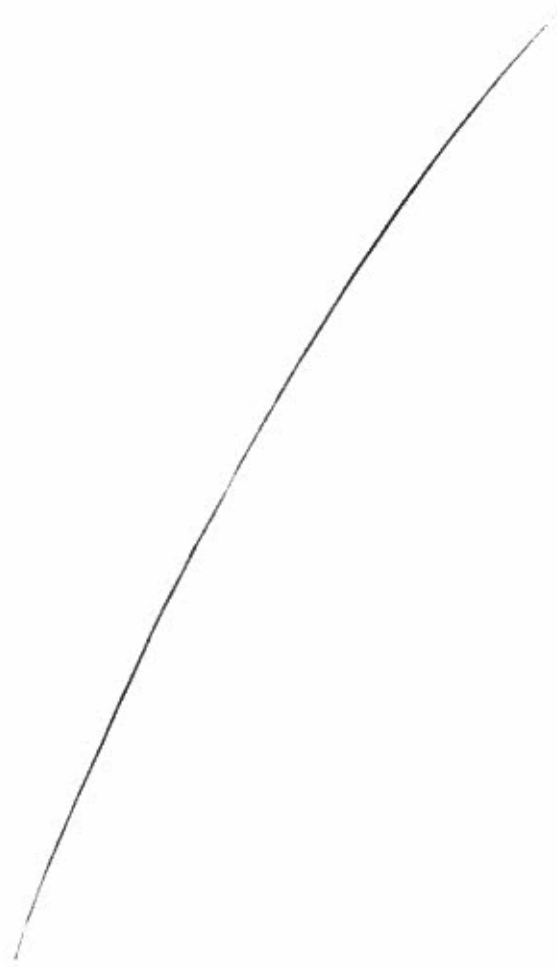
RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
3. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.



ART. 25

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad un altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

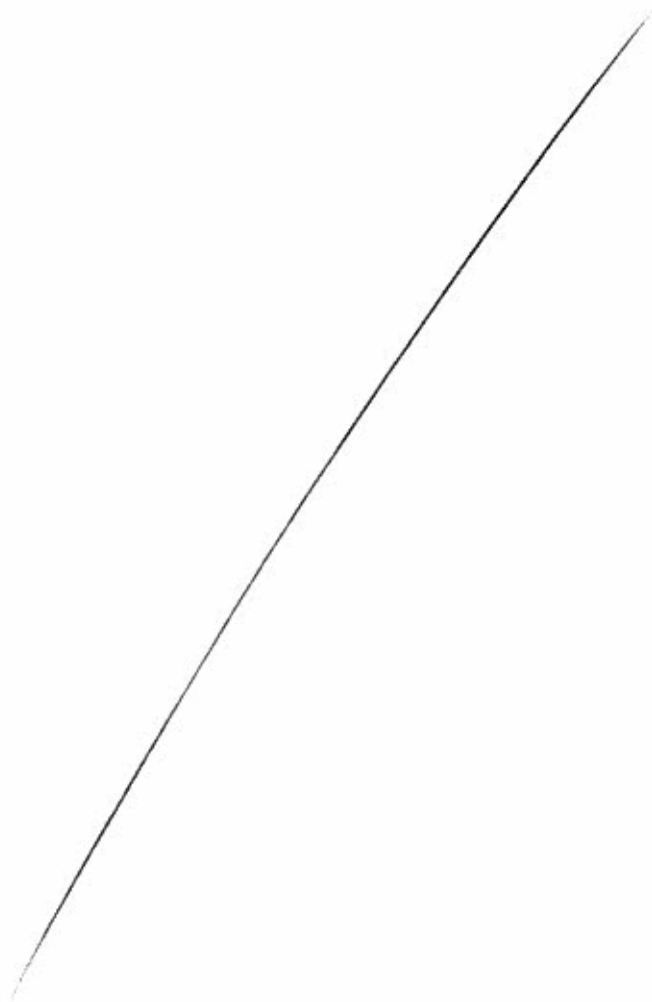
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Copie conforme all'originale
07/01/2025
2 3 Privati
Sogni & Spade
209,00

IL RESPONSABILE
(Rosalinda)

Francesca Traversari
Francesca D. K.
Francesca D. K.
M. G. G. G.
Stefano D. Curcio





VERBALE ASSEMBLEA SOCI Data: 31 dicembre 2024

Giovedì **31** dicembre alle ore 18:00, presso i locali della sede sociale di via Montegrappa 57 è convocata e si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'associazione Sogni & Spade con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche allo statuto.

Sono presenti Stefano Di Ciaccio in qualità di presidente, Andrea Di Macco e Marco Gataleta in qualità di consiglieri.

1) Dopo lunga ed esaustiva discussione sulla necessità di provvedere alla modifica statutaria al fine di adeguarsi alla vigente normativa sulle associazioni del terzo settore il consiglio approva le modifiche sostituendo lo statuto con quello allegato e affidando la modifica e la registrazione dello stesso allo Studio Monaco di Gaeta.

Alle 18:30 la riunione è sciolta.

In fede

Stefano Di Ciaccio

Stefano Di Ciaccio

Andrea Di Macco

Andrea Di Macco

Marco Gataleta

Marco Gataleta

IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)



